

SBNT. 26/2020  
RGT. 33/2020  
FAU. 26/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle riunite cause iscritte al n. 10/2019 del ruolo generale, procedure di concordato preventivo, e ai nn. 70/2019 e 15/2020 del ruolo generale, procedure di dichiarazione di fallimento, sulla richiesta del PUBBLICO MINISTERO, presso l'intestato Tribunale,

**RICHIEDENTE**

e sul ricorso di  
MONICA SAI e altri,  
con l'avv. Antonella Facci Bacchi Mellini;

**RICORRENTI**

per la dichiarazione di fallimento di  
WARIS S.R.L. (c.f. 02114830223),  
con l'avv. STEFANO VOLTOLINI;

**DEBITORE - RESISTENTE**

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero insistendo nella richiesta di fallimento, dai ricorrenti insistendo nell'istanza di fallimento, e dal

resistente chiedendo il rigetto delle suddette richiesta e istanza.

\* \* \*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che, in data odierna, questo tribunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 162 l. fall., l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva depositata dal debitore.

In questa sede, il tribunale si pronuncia sulla richiesta del pubblico ministero e sull'istanza dei ricorrenti di fallimento del debitore.

2. Dette richiesta e istanza meritano accoglimento.

2.1. La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

2.2. Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

E' lo stesso debitore, in sede di concordato preventivo, a disvelare lo stato di dissesto economico, da imputare, secondo la sua tesi, alla revoca delle agevolazioni concesse nel settore di mercato in cui operava - quello della produzione di pannelli fotovoltaici - con conseguente drastico crollo dei ricavi, oltre che dal sequestro penale dei conti correnti disposto in conseguenza delle omissioni fiscali.

In ogni caso, lo stato di insolvenza trova oggettivo riscontro nella perdita, registrata dalla società debitrice in chiusura dell'esercizio 2018, di oltre 1,6 milioni di euro, con appostamento di una voce negativa di patrimonio netto prossima ai 600 mila euro, cui è seguita - secondo la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 30 novembre 2019 prodotta dalla debitrice (la più aggiornata prodotta dalla debitrice, v. decreto di data odierna di

questo Tribunale reso ai sensi dell'art. 162 l. fall.) - la perdita di oltre 3 milioni di euro registrata alla fine di novembre 2019, con conseguente, ulteriore e pesante aggravamento del dissesto patrimoniale già in atto.

A tanto vanno aggiunti, quali univoci e precisi indici sintomatici dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) la pendenza, a carico della società debitrice, di due esecuzioni tramite pignoramento presso terzi, conseguenti al perdurante inadempimento nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossioni - per debiti di ammontare complessivo assai ingente, oltre 1,5 milioni di euro - e nei confronti di tal Morena Pellizzari (cfr. informazioni raccolte d'ufficio presso la Cancelleria delle esecuzioni di questo Tribunale);
- b) l'omesso pagamento di quanto dovuto ai sette ricorrenti, lavoratori dipendenti della società resistente, per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze, crediti inutilmente azionati con procedimento monitorio (docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ricorrenti), tenuto presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- c) l'infruttuoso tentativo dei ricorrenti di esecuzione forzata del loro credito tramite pignoramento presso il debitore (cfr. doc. 8 ricorrenti);
- d) il fatto stesso che, nello svolgimento delle operazioni dell'esecuzione forzata di cui alla lettera che precede, l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto la società debitrice, in persona del suo legale rappresentante o di altri addetti, presso la sua stessa sede legale, in

Storio, via 1° maggio, 1, rinvenendo, diversamente, tale società Schlaefer s.r.l., affittuaria di ramo d'azienda della prima, fatto che al contempo indica che il debitore non si è occupato, a seguito della conclusione del contratto di affitto, di munirsi di una sede legale nuova e diversa da quella già stabilita presso i locali poi affittati, di fatto sottraendosi alle possibili legittime iniziative dei suoi creditori.

E' pacifico che non ricorre, per il debitore, il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., come risulta dagli atti, ed avendo lo stesso debitore chiesto e ottenuto l'accoglimento della domanda di concordato preventivo con riserva.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di WARIS S.R.L.;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Maurizio Postal;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 12/11/2020 alle ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato

passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento,

11.3 GIU. 2020

Il giudice estensore  
Benedetto Sieff

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Giovanni Zorzi

Il presidente  
Guglielmo Avolio

TRIBUNALE DI TRENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Trento,



04.06.2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Giovanni Zorzi